



**COMUNE di MONTEVARCHI  
Provincia di Arezzo**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E  
L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 18.06.2014  
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 18.06.2014  
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 21.12.2017  
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 24.07.2018  
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30.06.2021

## *INDICE*

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1. Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti .....	4
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani (ABROGATO) .....	4
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti .....	4
Art. 5. Soggetto attivo .....	5
<b>TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....</b>	<b>5</b>
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo .....	5
Art. 7. Soggetti passivi .....	6
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti .....	7
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento .....	7
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	8
Art. 11. Superficie degli immobili .....	10
<b>TITOLO III – TARiffe .....</b>	<b>10</b>
Art. 12. Costo di gestione .....	10
Art. 13. Determinazione della tariffa .....	11
Art. 14. Articolazione della tariffa .....	11
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo .....	12
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche .....	12
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche .....	13
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche .....	13
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche .....	14
Art. 20. Scuole statali .....	14
Art. 21. Tributo giornaliero .....	15
Art. 22. Tributo provinciale .....	15
<b>TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni .....</b>	<b>15</b>
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche .....	15
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive .....	16
Art. 25. Riduzioni per il riciclo .....	17
Art. 25-bis. Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani .....	17
Art. 25-ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta .....	17
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	18
Art. 27. Agevolazioni .....	19

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	21
<b>TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO.....</b>	<b>21</b>
Art. 29. Obbligo di dichiarazione.....	21
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	22
Art. 31. Poteri del Comune .....	23
Art. 32. Accertamento.....	23
Art. 33. Sanzioni .....	24
Art. 34. Riscossione .....	24
Art. 35. Interessi.....	25
Art. 36. Rimborsi .....	25
Art. 37. Somme di modesto ammontare .....	25
Art. 38. Contenzioso .....	26
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>26</b>
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni.....	26
Art. 40. Clausola di adeguamento .....	26
Art. 41. Disposizioni transitorie.....	26
<b>ALLEGATO A (ELIMINATO).....</b>	<b>28</b>
<b>ALLEGATO B.....</b>	<b>28</b>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1. Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall’art. 1 della L. 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della L.147/2013.
3. La tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ***Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti***

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
4. **Sono considerati rifiuti urbani** quelli contemplati dall’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### ***Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani (ABROGATO)***

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti, le sostanze non pericolose elencate nell’art. 8 del regolamento per la gestione dei rifiuti

### ***Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti***

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodoti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### *Art. 5. Soggetto attivo*

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### *Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo*

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

**b) aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

**c) utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;

**d) utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche **di uno solo** dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Le presunzioni di cui al presente comma operano esclusivamente a favore dell'Amministrazione Comunale e non possono essere invocate dal contribuente come esimente. Il contribuente che intende far valere la situazione di non imponibilità deve fornire prova della mancata soggettività passiva.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### *Art. 7. Soggetti passivi*

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## ***Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti***

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a)** le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b)** le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c)** i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d)** le unità immobiliari, non utilizzabili e di fatto non utilizzate secondo la loro destinazione d'uso, per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, così come riportata nella certificazione di chiusura dei lavori. Gli interventi di cui al presente punto devono riguardare l'esecuzione di lavori strutturali inerenti parti portanti dell'immobile, lavori su immobili fatiscenti, lavori per cambio di destinazione d'uso;
- e)** le aree impraticabili, intercluse da stabile recinzione;
- f)** per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili ed escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili oppure da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, specificatamente rispetto alla loro destinazione d'uso.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## ***Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento***

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Per la finalità e l'efficacia delle esclusioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 8.

## ***Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio***

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte, area, ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Sono da intendersi tali aree come quella/e parte/i di locale/i in cui insistono macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva dei locali oggetto della tassa. Per i produttori di rifiuti speciali, inoltre, non si tiene conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Nel caso dei magazzini esclusi di cui al presente comma, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

2. Non sono soggette a tariffa:

- a)** le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b)** le superfici in cui si producono rifiuti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- c)** le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<u>Falegnamerie</u>	20%
<u>Autocarrozzerie</u>	50%
<u>Autofficine meccaniche</u>	50%
<u>Autofficine di elettrauto</u>	50%
<u>Distributori di carburante</u>	20%
<u>Lavanderie</u>	10%
<u>Verniciatura</u>	50%
<u>Galvanotecnici</u>	50%
<u>Fonderie</u>	50%
<u>Laboratori fotografici, eliografie</u>	10%
<u>Motoriparatori, gommisti</u>	50%
<u>Autoservizi. Autolavaggi, autorimessaggi</u>	15%
<u>Pelletterie, zincaturifici</u>	15%
<u>Officine di carpenteria metallica</u>	15%
<u>Tipografie, stamperie, incisioni</u>	20%
<u>Marmisti, vetrerie</u>	15%

Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di cui al primo periodo del presente comma

20%

**La riduzione, a pena di decadenza, sarà applicata esclusivamente su esplicita richiesta del contribuente da presentare mediante idonei modelli di dichiarazione entro i termini di legge.**

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria e/o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro le scadenze sotto descritte i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante il corretto smaltimento presso imprese a ciò abilitate (ad esempio modello MUD ovvero riproduzione conforme della IV copia dei formulari di identificazione dei rifiuti ovvero registro di carico e scarico dei rifiuti).

La gestione dei rifiuti, come per quelli che danno diritto alla detassazione dei locali ove si producono rifiuti speciali, dovrà essere comprovata con idonea documentazione, quale ad esempio:

1. Contratto stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti. La ditta incaricata dovrà essere in possesso di regolari autorizzazioni a norma di legge.
2. Documentazione dalla quale risultino i quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto.
3. Fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta prestazione.
4. Tutte le registrazioni richieste dalla normativa vigente in merito al rispetto del corretto ciclo di gestione dei rifiuti.

Tale documentazione dovrà essere presentata annualmente nella tempistica sotto evidenziata per consentire al servizio entrate la corretta tassazione:

- **Dal 1° Gennaio – 31 Gennaio**, i contribuenti dovranno presentare (per consentire all'ufficio l'esatto calcolo della bollettazione), apposita dichiarazione che per l'anno in corso permangono le condizioni che danno diritto alle riduzioni, confermando la stessa tipologia di rifiuti prodotti nell'esercizio della propria attività. La mancata presentazione entro il termine perentorio comporterà l'automatica applicazione dei valori già comunicati, salvo rettifica a fronte di accertamento d'ufficio.
- Su richiesta dell'Ente, entro 30 giorni, i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ente copia del Modello Unico di dichiarazione ambientale.
- Tale scadenza deve essere rispettata anche dai soggetti non tenuti alla presentazione del MUD.
- Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso tale beneficio l'interessato è tenuto a comunicarlo al servizio Tributi entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento.
- In caso di mancanza o ritardo nella presentazione della documentazione sopra elencata saranno applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione.

### ***Art. 11. Superficie degli immobili***

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, intese come quelle unità immobiliari non ricomprese nella destinazione ordinaria di cui ai commi precedenti, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### ***Art. 12. Costo di gestione***

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salvo la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
7. Fino all'approvazione da parte dell'ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

### ***Art. 13. Determinazione della tariffa***

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### ***Art. 14. Articolazione della tariffa***

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
  - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### ***Art. 15. Periodi di applicazione del tributo***

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree sottoposte a tassazione al fine del tributo.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### ***Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche***

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## ***Art. 17. Occupanti le utenze domestiche***

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere sempre dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che alloggiano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti **non residenti** nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione o, in mancanza di tale documento quello di **n. 3 unità**. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, e comunque sulla base di valida documentazione probatoria, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel territorio del Comune.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, **purché tenute a disposizione dagli stessi** dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, e comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in una unità, previa presentazione di richiesta documentata.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento. Le variazioni nel numero, intervenute successivamente, avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Per i nuovi intestatari TARI, intesi come coloro a cui corrisponda una nuova scheda anagrafica ed una nuova utenza TARI, quindi non esistente precedentemente, verrà considerato come numero di componenti quello risultante dalla nuova scheda anagrafica costituita o in costituzione, ovvero dal numero totale di occupanti l'immobile come definiti al comma 1. La apertura della nuova utenza comporterà una diminuzione del numero di occupanti dell'originario nucleo di provenienza, se detto nucleo originario risulti già precedentemente residente nel territorio comunale.

## ***Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche***

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### ***Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche***

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato B**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. È obbligo del contribuente dichiarare con le tempistiche di cui al presente regolamento la corretta destinazione delle distinte superfici. Mancando tale dichiarazione sarà applicata la tariffazione unica con la tipologia prevalente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile prioritariamente dalla visura camerale, ovvero da altri elementi qualificati.

#### ***Art. 20. Scuole statali***

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## ***Art. 21. Tributo giornaliero***

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## ***Art. 22. Tributo provinciale***

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Arezzo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla Provincia di Arezzo è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## ***TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni***

### ***Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche***

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota **fissa e nella quota variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **20%**;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **20 %**.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il **compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del **10%.** (**quota variabile**).

La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di imposta, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'installazione dell'apposito idoneo contenitore. Con detta istanza il contribuente si impegna ad un corretto utilizzo della modalità di trattamento dei rifiuti di cui al presente comma e rimane obbligato a tutte le norme indicate sia nel vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale", sia nel "Disciplinare per la riduzione della tassa sui rifiuti alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio" approvato con apposito atto di Giunta, dove vengono anche indicate le sanzioni e le modalità di revoca.

4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

#### ***Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive***

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applica il quarto comma dell'articolo 23.

### ***Art. 25. Riduzioni per il riciclo***

1. La tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. Ai fini documentali e procedimentali si applica quanto previsto nel presente regolamento.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza fin dall'inizio, compilando l'apposito modulo, rispettando la tempistica e le modalità indicate nel presente regolamento.

### ***Art. 25-bis. Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani***

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico **la totalità** dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale** dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo la facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

### ***Art. 25-ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta***

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 25-bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico **la totalità** dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati, almeno: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità

dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione sarà ritenuta valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 è da intendersi quale scelta, da parte dell'utenza non domestica, di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero il totale dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD ovvero dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti ovvero dai registri di carico e scarico dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni da segnalare anche ad enti terzi, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il **totale** recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della intera quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## ***Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio***

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento/raccolta, intendendosi come tale qualsiasi attrezzatura e/o modalità (esempio porta a porta) messa a disposizione dell'utenza per il deposito dei rifiuti. La distanza viene misurata a partire dall'accesso dell'utenza privata sulla strada pubblica. Il beneficio viene applicato, salvo decadenza, a seguito di dichiarazione del contribuente nei termini e modi regolamentati.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **Art. 27. Agevolazioni**

1. Le agevolazioni di cui al presente articolo, a pena decadenza dal beneficio, si applicano a seguito di apposita istanza presentata entro il termine e con le modalità indicate in apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per le utenze domestiche, la tariffa nella **parte fissa e nella parte variabile** si applica in misura ridotta ai soggetti passivi che;

a) si trovano in condizioni di **disagio economico e fisico limitatamente all'abitazione di residenza**:

- nuclei familiari, ove è presente una o più persone con grado di invalidità a partire dal 69%;
- nuclei familiari, ove è presente una o più persone non autosufficienti con età superiore ai 65 anni;
- nuclei familiari, ove è presente una o più persone prive di vista (legge 382/70 e 508/88);
- nuclei familiari, ove è presente una o più persone sordomute (legge 381/1970 e 508/88);
- nuclei familiari, ove è presente una o più persone disabili con riconoscimento dello stato di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 c. 3 legge 104/92;

la **TARI** nei casi come sopra elencati è dovuta nella misura ridotta indicata:

- Esenzione totale con ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00;
- riduzione del 60% con ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 7.500,00;
- riduzione del 50% con ISEE compreso tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.000,00;
- riduzione del 40% con ISEE compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 12.500,00;
- riduzione 30% con ISEE compreso tra Euro 12.501,00 ed Euro 15.000,00;

b) siano intestatari di utenze domestiche per nuclei familiari a basso reddito limitatamente all'abitazione di residenza, definite secondo i criteri di seguito indicati:

- Famiglie con ISEE inferiore a Euro 15.000,00, a prescindere dal numero di figli a carico = riduzione del 10%
- Famiglie aventi fino a tre figli a carico e con ISEE inferiore ad Euro 15.000,00 = riduzione del 15%
- Famiglie con quattro o più figli a carico e con ISEE inferiore ad Euro 15.000,00 = riduzione del 20%.

Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare questo ente potrà modificare annualmente l'accesso al livello di contribuzione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, utilizzando a tal fine, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE, come definito dai DD.Lgs. 109/1998, legge 130/2000 e successive modifiche e integrazioni).

**È assegnata la competenza alla Giunta Comunale per procedere annualmente alla determinazione degli scaglioni reddituali per accedere alle forme di agevolazioni legate all'ISEE, in modifica ai livelli indicati al presente punto. In mancanza di provvedimenti si applica quanto al presente punto.**

c) La tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, si applica in misura ridotta del 10% ai nuclei familiari ove abitano minori in affido a norma della legge 04/05/1983, n. 184 e s.m.i.. La presente agevolazione si applica solo all'immobile di residenza e relativa pertinenza.

d) La tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, si applica in misura ridotta del 80% per i primi tre anni di imposta dall'anno della prima richiesta per le giovani coppie (in cui ciascun membro

abbia un'età inferiore ai 35 anni compiuti al momento della richiesta) che stabiliscano la loro residenza nel centro storico ossia all'interno della zona territoriale omogenea A come individuata dagli strumenti di governo del territorio vigenti. La presente agevolazione si applica soltanto all'immobile di residenza e relativa pertinenza.

3. Per le utenze non domestiche si applicano le agevolazioni di seguito indicate:

a) per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi e fino a tre anni (legge 549 del 28/12/1995) la tariffa (parte variabile e parte fissa), modulata in base alla durata dei lavori stessi, verrà ridotta come segue:

• <u>dal sesto mese e fino al primo anno</u>	50%
• <u>nel secondo anno</u>	70%
• <u>nel terzo anno</u>	90%

b) per tutti i locali in cui sono installati ed in uso apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'articolo 110 del TULPS, comma 6 lettera a) e lettera b), ed autorizzati a norma degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS stesso la tariffa (parte variabile e parte fissa) verrà ridotta qualora il richiedente rispetti tutte le condizioni seguenti:

- alla data di presentazione della richiesta di agevolazione detti giochi siano installati e funzionanti da almeno 18 mesi;
- si provveda alla disinstallazione degli stessi, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di agevolazione;
- siano verificabili e provate entrambe le condizioni precedenti, mediante idonea documentazione (a puro titolo di esempio si pensi ad eventuali contratti di noleggio o di uso dei giochi stessi);
- non vengano reinstallate e utilizzate apparecchiature (di qualsiasi tipo) per il gioco lecito con vincite in denaro per i successivi 4 anni;
- venga presentata idonea istanza di agevolazione entro e non oltre il termine indicato nella deliberazione di giunta comunale di cui al comma 1 del presente articolo.

La riduzione tariffaria sarà pari al 20% e avrà validità per i primi tre anni.

Qualora a seguito di verifiche i beneficiari delle agevolazioni siano trovati a contravvenire a quanto disposto saranno perseguiti a termine di legge.

c) per i primi tre anni di imposta dalla data di insediamento, limitatamente alla sede operativa di svolgimento dell'attività, viene prevista una tariffa (parte variabile e parte fissa) ridotta dell'80% alle seguenti condizioni:

- appartenenza ad una delle seguenti categorie: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; commercio al dettaglio; somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; e specificatamente quanto alle tabelle 3a) e 4a) dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, seguenti come specificate: 07) alberghi con ristorante; 08) alberghi senza ristorante; 11) uffici, agenzie, studi professionali; 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli; 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 15) negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbiere, estetista; 21) attività artigianali di produzione beni specifici; 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 24) bar, caffè, pasticceria; 25) esclusivamente per prodotti tipici locali italiani (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 27) limitatamente alle sole attività di pizza al taglio;
- i locali dovranno essere ubicati nella zona territoriale omogenea A (definita dal D.M. 1.444 del 02 aprile 1968), come individuata dagli strumenti di governo del territorio vigenti. Non

- viene meno il requisito qualora l'attività venga trasferita in altri locali comunque ubicati all'interno della zona territoriale omogenea A;
- divieto di trasferire o cedere in affitto l'azienda per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione dell'agevolazione, pena la revoca del beneficio alla agevolazione e l'obbligo di corresponsione del tributo per intero, fin dall'inizio del periodo agevolato.

4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero dalla fiscalità generale.

5. Si applica il quarto comma dell'articolo 23, in ordine alla cessazione e decorrenza dell'agevolazione.

### ***Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.***

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore, intesa come quella più favorevole al contribuente.

## **TITOLO V – DICHIAРАZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

### ***Art. 29. Obbligo di dichiarazione***

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa, entro i termini previsti al presente regolamento. In particolare va prodotta dichiarazione circa:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- d) tutte le fattispecie previste nel presente regolamento e sottoposte a obbligo dichiarativo e/o di comunicazione.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia; nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### ***Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione***

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro 150 giorni** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali ovvero spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, ovvero inviata in via telematica con posta certificata, ovvero tramite fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata in vigore del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto/dichiarato.

### ***Art. 31. Poteri del Comune***

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### ***Art. 32. Accertamento***

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., o mezzo equivalente, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il funzionario responsabile del tributo può concedere, su specifica richiesta del contribuente che dimostri di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, dilazioni di pagamento secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale delle entrate, di cui alla deliberazione C.C. n. 110 del 22/12/2020 e s.m.i.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### ***Art. 33. Sanzioni***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33 **31**, comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquisenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### ***Art. 34. Riscossione***

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 e dall'art. 16 del vigente Regolamento delle entrate.
2. Il Comune può provvedere all'invio ai contribuenti di un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti notificati. Detto avviso contiene l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso contiene, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nelle disposizioni di legge e dell'autorità ARERA.  
L'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza giugno, settembre, novembre, scadenti il giorno 30 del mese ovvero, il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o

inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune ha la possibilità di notificare, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento ovvero un avviso di costituzione in mora con intimazione ad adempiere, contenente le somme da versare in unica soluzione entro un dato termine. In mancanza del suddetto versamento, il Comune potrà procedere alla notifica di un avviso di accertamento, come indicato nell’art. 32, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento generale delle entrate.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini e/o rateizzazioni per i versamenti, per situazioni particolari.

### ***Art. 35. Interessi***

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso di interesse legale vigente per tempo.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### ***Art. 36. Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

### ***Art. 37. Somme di modesto ammontare***

1. Per somme di modesto ammontare si intendono quegli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del debitore e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del Comune secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale delle entrate, di cui alla deliberazione C.C. n. 110 del 22/12/2020 e s.m.i.

### ***Art. 38. Contenzioso***

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono essere rateizzate, a richiesta del contribuente, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## ***TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

### ***Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni***

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### ***Art. 40. Clausola di adeguamento***

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### ***Art. 41. Disposizioni transitorie***

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



## COMUNE DI MONTEVARCHI (Provincia di Arezzo)

### **ALLEGATO A (ELIMINATO)**

### **ALLEGATO B**

#### **Categorie di utenze non domestiche.**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. (Comuni con più di 5.000 abitanti )

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



---

## AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO

Articolo 27 modificato con delibera nr. 95 del 28.11.2014 - Introdotto punto c) per prevedere agevolazioni ai locali che disinstallano apparecchiature tipo slot machine e simili;

Articolo 27 modificato con delibera nr. 124 del 21.12.2017 - Riordinati i punti. Introdotto nuovo punto c) per prevedere agevolazioni destinate alle aziende start up che si localizzino nell'area urbanistica di tipo A e vi restino per almeno i primi tre anni;

Articolo 27 modificato con delibera nr. 61 del 24.07.2018 – Introduzione del punto d) al comma 2 per prevedere l'agevolazione dell'80% anche per le giovani coppie coabitanti ed estensione e specificazione delle categorie di applicazione inserite nel punto c) del comma 3;

Con deliberazione nr. 56 del 30.06.2021 sono state modificate diverse parti del regolamento per renderle coerenti anche con le modifiche normative intervenute al codice dell'Ambiente:

- articolo 2 – eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati e aggiornate le definizioni;
- articolo 3 – abrogato;
- articolo 6 – specificato meglio alcuni aspetti del comma 4 in merito alla presunzione di utilizzo;
- articolo 9 – eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani;
- articolo 10 – eliminati i riferimenti agli assimilati e rinumerati i commi. Al comma 2 specificato le aree escluse per l'attività agricola;
- articolo 11 – modificato comma 3;
- articolo 12 – reso conforme alle nuove linee ARERA;
- articolo 14 – adeguamento normativo e direttive ARERA;
- articolo 15 – modificato comma 4 per correzione refuso;
- articolo 17 – modificato comma 1, comma 4, e comma 7 a seguito di diverse segnalazioni intervenute negli anni;
- articolo 18 – adeguamento normativo e direttive ARERA;
- articolo 19 – modificato comma 4;
- articolo 21 – adeguamento normativo alla legge 160/2019;
- articolo 22 – modificato comma 1, comma 2 e inserito comma 3;
- articolo 23 – modificato comma 2 per adeguamento normativo alla legge 178/2020, commi 3 e 4;
- articolo 24 – modificato comma 3 per correzione refuso;
- articolo 25 – modificato comma 3, eliminato comma 4;
- articolo 25 bis – introdotto;
- articolo 25 ter – introdotto;
- articolo 26 – modificato comma 1;
- articolo 27 – modificato comma 1, comma 2 lettera b);
- articolo 28 – modificato comma unico;
- articolo 29 – modificato comma 1;
- articolo 30 – modificato comma 1 termine portato a 150 giorni, modificato comma 3;
- articolo 32 – modificato comma 3 adeguato a regolamento entrate per rateizzazione;
- articolo 33 – adeguamento normativo;
- articolo 34 – adeguamento normativo e direttive ARERA, aggiunto comma 6;
- articolo 35 – modificato comma 1;
- articolo 37 – modificato comma 1 e aggiunto comma 2;
- Allegato A – eliminato;